



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO LEVANTE

LINEE GUIDA PER

- A) LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO O CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA, E PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL MUNICIPIO LEVANTE.
- B) L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI E TERRENI DI CIVICA PROPRIETA' SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE DA DESTINARE AD USO ASSOCIATIVO.
- C) L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI SPAZI ISTITUZIONALI MUNICIPALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO.

(approvate con deliberazione Consiglio Municipale n. 47/2013 e modificato con deliberazioni Consiglio Municipale n.20/2014 e 9/2015)

A) LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO O CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA, E PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL MUNICIPIO LEVANTE

L'erogazione di patrocini e contributi è disposta dal Municipio Levante in ottemperanza al "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" (D.C.C. n. 90 del 9/11/2010); l'osservanza delle norme del suddetto Regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità delle procedure e dei provvedimenti con i quali vengono erogati patrocini e contributi.

Art. 1

DISPOSIZIONI COMUNI : SOGGETTI DESTINATARI DEL BENEFICIO E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dei valori fondamentali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, della giustizia, dei diritti umani sanciti dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, così come al rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, in particolare dall'art.3, che stabilisce: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

I soggetti beneficiari non devono perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia e le sue istituzioni, come indicato dalla Legge 20 giugno 1952, n. 645 .

Destinatari dei benefici oggetto delle presenti linee guida sono i soggetti di cui agli articoli 3 e 32 del citato Regolamento (D.C.C. n. 90 del 9/11/2010) per la promozione di iniziative:

- che valorizzino l'immagine del territorio, la cultura, la storia e le tradizioni, e la multiculturalità;
- che siano a favore dei giovani;
- che siano a tutela dell'ambiente;
- sportive, dello spettacolo e ricreative;
- volte alla protezione civile;
- di contrasto del disagio sociale;
- indirizzate a promuovere la fruizione popolare di ogni tipologia di attività culturale e diffusione della conoscenza.

Possono richiedere il patrocinio gratuito, con partecipazione finanziaria e l'erogazione di contributi, di seguito "richiesta di concessione", i Soggetti del Terzo Settore, come individuati dall'art. 4 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, vale a dire:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni di promozione sociale;
- c) le cooperative sociali;
- d) le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;
- e) le società di mutuo soccorso;
- f) le fondazioni, se caratterizzate da prevalenti finalità di interesse generale;
- g) gli istituti di patronato, se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale;
- h) gli enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale.

Possono, altresì, presentare richiesta di concessione altre tipologie di Enti senza scopo di lucro quali, a titolo non esaustivo, i Centri Integrati di Via e i Comitati.

Le richieste dei soggetti sopra elencati, di seguito “soggetti”, possono essere presentate anche in collaborazione fra loro, mediante l’indicazione di un soggetto capofila.

Art. 2
DISPOSIZIONI COMUNI :
CRITERI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Sono esclusi dalla concessione del patrocinio e dalla erogazione di contributi:

- i soggetti che hanno installato o hanno presentato domanda di installazione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) nella propria sede o, che comunque incoraggino il gioco con vincite in denaro, o in beni di rilevante valore economico;

Qualora sia accertato che una richiesta di concessione è stata accolta in assenza delle condizioni previste, la Giunta dispone la revoca del provvedimento e non sarà erogata la somma prevista. In caso di revoca della concessione, il soggetto destinatario del provvedimento non può presentare nuova richiesta per i successivi tre anni.

I soggetti a carattere privato che intendano usufruire dei benefici in oggetto devono essere iscritti al Registro Anagrafico di cui all’art. 19 c. 3 dello Statuto, salvo le Associazioni costituite da meno di 1 anno.

Art. 3
PATROCINIO GRATUITO E CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

A) PATROCINIO A TITOLO GRATUITO

La concessione del patrocinio prevede l’apposizione degli stemmi del Comune di Genova e del Municipio Levante su tutto il materiale pubblicitario ed informativo relativo alla iniziativa, con l’obbligo di apporre la dicitura “CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI GENOVA – MUNICIPIO LEVANTE”.

Il soggetto patrocinato beneficia della riduzione del 50% della tariffa sul servizio delle pubbliche affissioni; il materiale da affiggere deve essere realizzato a cura del richiedente. Il Municipio si impegna a pubblicizzare l’iniziativa utilizzando tutti i canali di cui dispone.

Con la concessione del patrocinio, il Municipio può concedere la fruizione di un bene di civica proprietà o di un proprio servizio, ovvero presta un'attività senza corrispettivo o con riduzione dello stesso; l'organizzazione e la titolarità dell'iniziativa rimangono completamente ed esclusivamente a carico del soggetto richiedente.

B) PATROCINIO CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Il patrocinio con partecipazione finanziaria è concesso nei limiti dei fondi assegnati al Municipio dal Comune.

Al fine di una migliore organizzazione e per garantire una equilibrata ripartizione delle iniziative nelle varie unità urbanistiche, nonché una ottimale ripartizione delle risorse e considerata la vasta gamma delle possibili iniziative da promuovere, il Municipio pubblica avvisi di "manifestazione di interesse" indicativamente due volte l'anno con cadenza semestrale e comunque con una tempistica coerente con l'approvazione del bilancio di previsione.

Possono essere ammessi a patrocinio al di fuori dei bandi iniziative presentate da comitati e organizzazioni di vario tipo afferenti le Istituzioni Scolastiche (es. comitati di genitori, di alunni, etc.) a seguito di una programmazione congiunta con il Municipio.

Il soggetto beneficiario, una volta realizzata l'iniziativa, è tenuto a presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute, ai sensi delle disposizioni comunali in materia; unitamente a quest'ultimo, può essere richiesta la presentazione di una scheda di valutazione nella quale sono indicati il numero di partecipanti, l'eventuale tipologia degli stessi e il loro grado di soddisfazione.

Art. 4

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

E' criterio preferenziale di concessione del patrocinio la progettazione di iniziative in rete fra Associazioni/Enti e, a tal fine, possono essere istituiti tavoli di progettazione.

Nella concessione del patrocinio con partecipazione finanziaria possono essere presi in considerazione in via prioritaria i seguenti elementi:

- gratuità delle attività proposte, pur ammettendo l'eventuale pagamento, da parte dell'utenza, di un modesto contributo a titolo di rimborso spese;
- natura dell'attività proposta dal richiedente, con preferenza per quelle a carattere sostitutivo o integrativo di attività di pubblica utilità;
- entità del contributo richiesto, che non può, di norma, superare il 50% delle spese ritenute ammissibili (solo per iniziative legate alla promozione della cittadinanza attiva ed alla educazione civica e/o legate a celebrazioni ufficiali, la Giunta può erogare un contributo superiore al 50% dei costi previsti, che dovranno essere regolarmente documentati a conclusione dell'iniziativa);
- carattere di originalità e/o di innovatività dell'iniziativa.

E' fatta salva la facoltà della Giunta Municipale di stabilire ulteriori criteri di scelta, che non siano in contrasto con le presenti linee guida, da indicare nell'avviso di manifestazione di interesse.

La concessione del patrocinio prevede l'apposizione degli stemmi del Comune di Genova e del Municipio Levante su tutto il materiale pubblicitario ed informativo relativo alla iniziativa, con l'obbligo di apporre la dicitura "CON IL PATROCINIO CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI GENOVA – MUNICIPIO LEVANTE".

In casi eccezionali, solo per giustificati motivi, le richieste di patrocinio possono essere presentate al di fuori delle scadenze delle manifestazioni di interesse di cui all'art. 3, al più tardi 30 giorni prima della iniziativa, per garantirne una efficace diffusione. La domanda deve contenere la scheda illustrativa dell'iniziativa che si intende svolgere, con particolare attenzione ai motivi di interesse pubblico che giustifichino la concessione del patrocinio.

Di norma, alle iniziative patrocinate dal Municipio, partecipa almeno un membro della Giunta o un consigliere delegato dalla stessa.

Art. 5 **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

Possono essere concessi contributi ai soggetti già individuati all'art. 1 per iniziative ritenute significative nell'ambito delle attività indicate al titolo II, "Aree Tematiche di Intervento" del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi..." adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 9.11.2010, assicurando comunque una equa distribuzione sul territorio delle risorse disponibili e mantenendo un canale privilegiato per le iniziative proposte dalle scuole.

B) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI E TERRENI DI CIVICA PROPRIETA' SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE DA DESTINARE AD USO ASSOCIATIVO

L'assegnazione di immobili ad uso associativo rientra nei vantaggi economici di cui agli articoli 1 e 4 del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" (D.C.C. n. 90 del 9/11/2010); l'osservanza delle norme del suddetto Regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità delle procedure e dei provvedimenti con i quali vengono assegnati gli immobili.

Per la determinazione del canone si applicano le previsioni di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 179/1996 ("Disciplina dell'applicazione dei canoni ridotti in favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo").

Art. 1

SOGGETTI DESTINATARI DEL BENEFICIO E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dei valori fondamentali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, della giustizia, dei diritti umani sanciti dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, così come al rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, in particolare dall'art.3, che stabilisce: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

I soggetti beneficiari non devono perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia e le sue istituzioni, come indicato dalla Legge 20 giugno 1952, n. 645 .

Destinatari del beneficio sono i soggetti di cui all'art. 3 lettere a) e b) del citato Regolamento i soggetti a carattere privato che intendano usufruire del beneficio devono essere iscritti al Registro Anagrafico di cui all'art. 19 c. 3 dello Statuto.

Art.2

CRITERI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

In ottemperanza all'art. 21 c. 1 del citato Regolamento, sono esclusi dall'assegnazione degli immobili, in particolare:

- a. i soggetti che non sono costituiti da almeno un anno;
- b. i soggetti i cui statuti e/o atti costitutivi non prevedano criteri democratici di elettività e temporaneità delle cariche ricoperte dal legale rappresentante e dagli amministratori;
- c. i soggetti che, nell'ultimo triennio, sono stati sanzionati per vendita di alcolici a minori;

ALLEGATO B

d. i soggetti che hanno installato o hanno presentato domanda di installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) nella propria sede o che comunque incoraggino il gioco con vincite in denaro.

Art. 3

CONDIZIONI VINCOLANTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Costituiscono condizioni vincolanti per l'assegnazione di immobili:

- a. L'impegno a condividere l'immobile con altri soggetti, compatibilmente con la frequenza di utilizzo ipotizzata o programmata, sulla base di un accordo proposto e/o mediato dal Municipio;
- b. L'impegno a realizzare interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 4

CRITERI DI SCELTA PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

4.1 FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE/TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA (*ricavabili dallo Statuto o dagli atti/documenti ufficiali dell'Associazione*):

Finalità/Tipologia attività	punteggio
1) Attività di protezione civile	10
2) Politiche sociali, attività educative, di formazione e di aggregazione sociale, socio-sanitarie, assistenziali, di mutuo soccorso e di sostegno per danni da usura ed estorsione, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di emarginazione	9
3) Attività culturali, sportive, ricreative, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione eventi	8
4) iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace	8
5) Attività di cittadinanza attiva, di sostegno e tutela dei diritti individuali e civili	8
6) Attività di promozione di servizi e valorizzazione del tessuto urbano ed economico	7
7) Attività a tutela dell'ambiente e delle specie animali	7

NB: Possono essere indicate al massimo n. 2 attività prevalenti; il punteggio conseguito dal richiedente sul criterio n. 1 è costituito dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle attività.

4.2 ANZIANITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO ANAGRAFICO

- Maggiore di un anno 2 punti

ALLEGATO B

- Minore di un anno 0 punti

4.3 COLLABORAZIONE CON IL MUNICIPIO NELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

- Maggiore di un anno e costante 4 punti
- Maggiore di un anno e non costante 2 punti
- Minore di un anno 0 punti

4.4 DISPONIBILITA' A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LIEVE ENTITA' (con tipologia e pianificazione di spesa da definire consensualmente e inserire nel contratto)

- Si 2 punti
- No 0 punti

4.5 POSSESSO DI IMMOBILI

- sul territorio del Municipio
 - a) di proprietà -4 punti
 - b) in locazione a canone di mercato -1 punti
 - c) in concessione a canone agevolato da Comune o altri enti pubblici -2 punti
 - d) non in possesso di immobili 0 punti
- in altri territori
 - a) di proprietà -4 punti
 - b) in locazione a canone di mercato -1 punti
 - c) in concessione a canone agevolato da Comune o altri enti pubblici -2 punti
 - d) non in possesso di immobili 0 punti

4.6 CONTRIBUTI ECONOMICI O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI PERCEPITI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEL CORSO DELL'ULTIMO TRIENNIO (si intendono sovvenzioni e contributi periodici, o comunque di rilevante entità, non quelli legati a singole iniziative o manifestazioni)

- non percezione 2 punto
- percezione 0 punti

4.7 CRITERI INERENTI LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO OVVERO DELL'ATTIVITA' CHE SI INTENDE SVOLGERE NELL'IMMOBILE (punteggio max complessivo 6 punti):

ALLEGATO B

Sono presenti ampie e consolidate relazioni sul territorio	Da 0 a 3 punti
Prevede attività di rete con altri soggetti del territorio (indicare quali soggetti e per quali progetti)	Da 0 a 3 punti

4.8 TERRITORIO NEL QUALE L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA

- territorio del Municipio 3 punti
- altri territori 0 punti

Documentazione da allegare alla richiesta:

1. bilancio o rendiconto economico degli ultimi due anni
2. scheda di documentazione sulle attività associative dell'ultimo biennio
3. scheda di documentazione relativa alle iniziative promosse dal Municipio alle quali si è collaborato nell'ultimo biennio
4. scheda progetto contenente gli elementi che consentano di operare la valutazione di cui al punto 4.7.

C) LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI SPAZI ISTITUZIONALI MUNICIPALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, SOCIALI E DEL TEMPO LIBERO

Il Municipio Levante intende favorire e promuovere la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini, anche mediante la realizzazione sul proprio territorio di attività culturali, sociali e del tempo libero (esposizioni di opere di vario genere, convegni e seminari, dibattiti e conferenze, laboratori e corsi, attività ludico aggregative ed eventi vari), nell'ottica di una equilibrata distribuzione delle iniziative proposte nei quartieri e nelle unità urbanistiche nelle quali è articolato il territorio municipale.

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dei valori fondamentali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, della giustizia, dei diritti umani sanciti dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, così come al rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, in particolare dall'art.3, che stabilisce: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

I soggetti beneficiari non devono perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia e le sue istituzioni, come indicato dalla Legge 20 giugno 1952, n. 645 .

Art. 1 - Oggetto

Le presenti linee guida disciplinano lo svolgimento a titolo gratuito di attività e iniziative nelle strutture istituzionali del Municipio Levante non destinate ad uffici e non utilizzate per ragioni di servizio; sono esclusi dalla presente disciplina gli immobili destinati all'uso associativo, individuati annualmente con Delibera di Giunta Comunale ed oggetto di autonoma disciplina.

Gli immobili del Municipio soggetti alle presenti linee guida sono pertanto i seguenti:

- Sala Spazio IX: situata in Via Marco Sala, n. 81-83 r., costituita come da planimetria agli atti dell'ufficio tecnico
- Castello di Nervi*, situato in Passeggiata Anita Garibaldi, n. 22, costituito come da planimetria agli atti dell'ufficio tecnico.

Art. 2 – Attività e iniziative

Gli spazi istituzionali possono essere utilizzati per attività e iniziative che non siano in contrasto con le presenti linee guida, e in particolare per iniziative a carattere privato, e per quelle a carattere commerciale o politico.

Le iniziative proposte devono essere aperte a tutta la cittadinanza indistintamente e senza limitazione alcuna e devono essere realizzate a titolo gratuito, esclusi, eventualmente, nel caso dei laboratori, i costi per il materiale occorrente, a carico dei fruitori.

ALLEGATO C

Art. 3 – Gestione degli spazi

Il Municipio individua tra i dipendenti assegnati agli uffici municipali un Funzionario Responsabile della gestione di ogni immobile, e che sia identificato quale referente per la gestione dei rapporti con i soggetti utilizzatori.

Al momento dell'assegnazione dei locali a soggetti terzi tra il Responsabile municipale e il soggetto referente della singola iniziativa è sottoscritto un verbale di consegna temporanea dei locali e delle chiavi, nel quale tra l'altro si manleva il Municipio per danni o eventuali asportazioni di oggetti e opere appartenenti a privati.

**La fruizione del locale soprastante la terrazza, indicato in planimetria con la lettera ..., assegnato dal Municipio ad uso associativo, avverrà secondo i criteri per l'utilizzo degli spazi istituzionali, o in ottemperanza alle norme per l'utilizzo degli spazi associativi, a seconda che sia utilizzato rispettivamente dal Municipio o dall'associazione assegnataria.*

Nel verbale di consegna il referente dell'iniziativa si impegna e si assume la responsabilità in relazione a :

- non effettuare copia delle chiavi
- utilizzare correttamente gli spazi messi a disposizione dal Municipio, osservando le norme ed i regolamenti vigenti
- osservare le norme in materia di sicurezza, delle quali deve dichiarare di aver preso visione, insieme al piano di evacuazione, in particolare quelle relative all'afflusso del pubblico ed ai presidi antincendio
- provvedere al ripristino di eventuali danneggiamenti, anche involontari e/o causati da terzi, a materiali e arredi, verificatisi nel periodo di utilizzo dei locali. A tale scopo verrà effettuato sopralluogo congiunto preventivo e successivo per la presa visione dello stato dei luoghi, del quale si dà atto nel verbale di consegna.

Art. 4 - Programmazione delle attività e degli eventi

Per la realizzazione delle attività presso gli spazi sopracitati è predisposta, per ogni spazio, una programmazione almeno semestrale, che individui i soggetti promotori e/o realizzatori, il tipo di evento, la data di svolgimento e la tipologia di fruitori.

La programmazione delle attività è preventivamente deliberata dalla Giunta Municipale almeno 60 giorni prima del primo evento programmato, per consentire una tempestiva ed adeguata promozione sul territorio, nonché per consentire l'attivazione nei tempi richiesti delle procedure legate ad eventuali permessi e/o autorizzazioni, ove previsti. Eventuali variazioni al programma deliberato devono essere tempestivamente comunicate al Responsabile, che ne informerà la Giunta Municipale.

Gli eventi e le attività realizzate direttamente dal Municipio, o da soggetti esterni per conto del Municipio, hanno la priorità nella programmazione rispetto alle richieste di soggetti privati.

Art. 5 – Proposte e istanze

Le proposte di attività ed iniziative da realizzare presso gli spazi in oggetto dovranno pervenire in forma scritta e corredate da adeguata documentazione, e dovranno essere presentate al Municipio Levante almeno 90 giorni prima della predisposizione del programma semestrale. Mediante comunicazione sul sito municipale la cittadinanza sarà informata in relazione ai tempi di predisposizione del programma.

ALLEGATO C

Le proposte dovranno essere corredate:

- dall'indicazione del soggetto o dei soggetti organizzatori e realizzatori dell'attività/iniziativa
- dal progetto di fattibilità dell'evento con programma dettagliato (nel caso di eventi) ovvero descrizione e dettaglio delle opere da esporre, e curriculum dell'espositore nel caso di mostre.

La promozione, con le modalità e i mezzi consentiti dalle norme in materia, è esclusivamente a carico dei soggetti realizzatori; la promozione e la pubblicizzazione a mezzo di locandine e/o altro materiale informativo è a carico del singolo richiedente, che dovrà preventivamente ottenere il benestare del Municipio Levante prima della diffusione. Tutto il materiale pubblicitario dovrà contenere gli stemmi del Comune di Genova e del Municipio Levante, e riportare espressamente l'indicazione "spazio concesso gratuitamente dal Municipio Levante".

E' inoltre consentito, nell'ambito della programmazione, l'utilizzo degli spazi in oggetto, con preferenza per la Sala Spazio 9, per la realizzazione di iniziative proposte da Associazioni del territorio finalizzate alla promozione delle loro attività.

Nella Sala Spazio 9 esposizioni e mostre sono inserite in programmazione soltanto se presentate nell'ambito del progetto "Centro Studi per la Ricerca Storica del Municipio Levante", approvato con delibera della Giunta Municipale n. 14 del 09/04/2013.

Art. 6 - Forme di collaborazione per la gestione delle attività e delle iniziative

Per la predisposizione dei programmi da realizzarsi nelle singole strutture e dei calendari delle esposizioni, e in particolare per la valutazione delle richieste di esposizioni di opere artistiche pervenute da espositori singoli o associati, il Municipio Levante può avvalersi a fini collaborativi della competenza artistica, prestata a titolo gratuito da parte di Associazioni, Fondazioni, altri Enti, singoli cittadini, o gruppi di volontariato, previa sottoscrizione di specifica convenzione.

Art. 7 - Forme di collaborazione per la gestione operativa degli spazi

Per la gestione operativa degli spazi istituzionali il Municipio Levante può avvalersi a fini collaborativi dell'opera, prestata a titolo gratuito da parte di Associazioni, Fondazioni, altri Enti, singoli cittadini, o gruppi di volontariato, previa sottoscrizione di specifica convenzione